



SPECIALE PENSIONATI

Assemblea a Napoli

Venerdì 18 febbraio si è svolto presso la sede di Napoli un incontro-assemblea tra i vertici del SIBC e i pensionati della Campania.

Alla riunione hanno partecipato circa 50 colleghi di ogni sigla e filiali di riferimento.

Nel corso del dibattito si sono affrontate le tematiche generali riguardanti il personale in quiescenza, focalizzando l'attenzione sul potere di acquisto dei trattamenti pensionistici e sulla copertura delle spese sanitarie.

La priorità individuata riguarda la "conquista" di un tavolo negoziale per discutere le tematiche specifiche dei pensionati con una delegazione costituita da loro rappresentanti nell'ambito delle OO.SS. della Banca d'Italia.

I presenti hanno messo in luce come il mancato aggiornamento dei trattamenti pensionistici alla dinamica della crescita degli stipendi eroda annualmente il potere di acquisto delle pensioni. La situazione risulta particolarmente pesante per coloro che hanno lasciato il servizio prima dell'eliminazione della "clausola oro" e poi per l'entrata in vigore dell'euro.

Si rende necessaria una trattativa specifica per le pensionate e i pensionati della Banca d'Italia che individui le modalità per un recupero negoziale periodico che vada al di là del "contributo spese sanitarie" oggi previsto.

Impegno comune di tutti gli intervenuti è stato quello di far convergere le diverse organizzazioni sindacali aziendali su un unico progetto rivendicativo.

Particolari lamentele si sono levate per il nuovo accordo per la polizza sanitaria Caspie. Per il futuro si è auspicato, tra l'altro, la possibilità di prevedere una copertura sanitaria in grado di rispondere meglio alle esigenze di una compagine, quella in quiescenza, con necessità e specificità diverse di quelle in servizio.

Volontà comune è quella di avere maggior peso per i pensionati nelle trattative con la Banca e di impegnarsi in modo più diretto nell'attività di sostegno alle relative richieste sindacali.

Il prossimo appuntamento è fissato, sempre a Napoli prima dell'estate, per una riunione ancor più partecipata finalizzata a dare l'avvio ad un ampio movimento di base per pervenire quanto prima ad una conferenza nazionale del personale in quiescenza della Banca d'Italia.

Trattamento di quiescenza del personale (TQP) Chiarezza ed equità

Nel dicembre scorso abbiamo informato i lettori della lettera - che ora pubblichiamo - inviata dal SIBC alla Banca con la quale ha chiesto un incontro per rispondere alle domande formulate al Sindacato dagli iscritti sugli argomenti qui di seguito riportati.

● TASSAZIONE PENSIONE INTEGRATIVA SU BASE IMPONIBILE RIDOTTA ALL'87,50%

Le norme contenute nel decreto 124/93 fanno riferimento a tutte le forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15.11.1992, nessuna esclusa, e quindi l'ambito di applicazione concerne tutte le forme di previdenza preordinate all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico.

Perché la Banca prima si è esclusa dalla portata del suddetto decreto, continuando a tassare le pensioni integralmente, poi, a seguito di richiesta scritta da parte dei pensionati, ha applicato il decreto 124/93? Chi risarcirà i pensionati delle maggiori imposte trattenute dalla Banca, quale sostituto d'imposta, e non rimborsabili dal Fisco per intervenuta prescrizione?

Quale configurazione giuridica ha il TQP? E' un **fondo**? E' **retribuzione differita**?

● ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DEL 2%

Secondo l'art. 34 della L. 448/1998, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni scatta per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi e aggiuntivi di cui all'art. 59, comma 3, della L. 449/1997.

La Banca applica la perequazione automatica anche alla pensione integrativa, ma non ha applicato il contributo di solidarietà del 2% (ex L. 488/1999), sostenendo il carattere non obbligatorio del trattamento pensionistico integrativo erogato ai propri pensionati.

Quale configurazione giuridica ha il TQP? E' un **fondo**? E' **retribuzione differita**? E' o non è **obbligatorio**?

● ARMONIZZAZIONE DELLE NORME DEL TQP A QUELLE DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO)

La Banca ha progressivamente armonizzato le norme del TQP a quelle dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), seguendo le disposizioni del DLgs 563/1996 che fa riferimento al personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del DLgs CPS 691/1947. Detto articolo è stato abrogato dal DLgs 385/1993, fatta eccezione per le competenze valutarie del CICR.

Sulla base della richiamata normativa previdenziale, l'INPS, ai soggetti che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, calcola la pensione in parte con il metodo retributivo e in parte con quello contributivo. La Banca, invece, calcola l'intera pensione con il metodo retributivo.

Quale configurazione giuridica ha il TQP? E' un **fondo**? E' **retribuzione differita**?

A PAG. 4

ELEZIONI CSR: Un voto per la tua cassa

Cari/e soci/e,
la CSR nell'ultimo triennio ha svolto una **rilevante opera di modernizzazione e ampliamento dell'attività**, per corrispondere meglio alle esigenze di finanziamento e di impiego del risparmio mostrate dai soci e dai loro familiari.

L'andamento delle principali voci di bilancio mostra una realtà solida, capace di crescere e innovare sulla base di un rapporto di fiducia con i soci del sodalizio.

Il lavoro attento e di **elevata professionalità del**

A PAG. 2

COME SI VOTA

I pensionati votano utilizzando la scheda verde loro inoltrata dalla Banca.

Possono votare in due modi: **per corrispondenza**, inviando con la busta preindirizzata alla Filiale di competenza la scheda sulla quale **indicare la lista n.2 dall'11 al 19 aprile**; oppure **di persona**, consegnando la stessa scheda alla filiale di competenza entro le 12,30 del 19 aprile 2011.

ELEZIONI CSR

DA PAG. 1

Consiglio uscente ha assicurato il soddisfacimento delle numerose e diversificate esigenze degli utenti della Cassa:

- **prenditori di credito** (riforma dei mutui, accollo di spese di perizia e assicurazione, portabilità, spread minimi sui tassi, debt consolidation, allargamento alla cointestazione, apertura ai figli anche congiuntamente al coniuge, ammissione a socio dei portieri degli stabili Banca);
- **azionisti** (remunerazione, tra il 4,8% ed il 5%, sensibilmente superiore al Rendistato);
- **correntisti** (operatività on-line con l'home banking, bancomat senza commissioni anche all'estero, MAV, RAV, bollettini Freccia, polizza infortuni gratuita, VISA Gold);
- **beneficiari degli interventi assistenziali** (incremento dei fondi da impiegare per assistenza e revisione dell'intero corpo normativo a favore dei casi di maggiore necessità e di interventi non tassati);
- **pensionati** (svincolo titoli a garanzia delle operazioni di credito, raddoppio dell'importo del finanziamento erogabile da 50.000 a 100.000 euro, elevazione età a 85 anni).

La lista n. 2 "CGIL DASBI SIBC per la CSR" ritiene che il lavoro svolto dagli Organi collegiali uscenti abbia prodotto risultati di grande utilità per migliaia di soci, in servizio e in quiescenza.

Nel proseguire sulla via del miglioramento dei servizi e con l'intento di rafforzare l'impegno e l'attenzione alle esigenze delle fasce della compagine con minore anzianità di servizio, la lista dei nostri candidati offre una sintesi di tutte le realtà dei soci della Cassa. Fa affidamento sull'esperienza maturata dall'Avv. Luciani (riproponendolo come Presidente della CSR), ma è al contempo il frutto di una partecipazione non simbolica delle nuove generazioni e del genere femminile (fra cui in qualità di Vice Presidente la dott.ssa Nuccetelli, Presidente del Collegio Sindacale uscente).

La nostra lista coagula esperienza ed esprime capacità innovativa ed elevata professionalità.

Fra i punti salienti del nostro programma ricordiamo:

MUTUI E FINANZIAMENTI

Per i mutui a tasso fisso e a tasso variabile: determinazione di **spread più favorevoli** e possibilità di rinegoziare le condizioni dei mutui a periodi prestabiliti

Per i mutui a tasso variabile: previsione di un livello massimo raggiungibile dai tassi applicati ("cap")

Introduzione di finanziamenti a tasso fisso (anche con durata fino a tre anni) e del "prestito rapido" per piccoli importi, anche senza garanzia fideiussoria

Estensione, con le necessarie garanzie, della **concessione di finanziamenti anche ai figli dei soci ed ai familiari, in analogia a quanto già avviene per la concessione dei mutui.**

DEPOSITI

Introdurre depositi vincolati, certificati di deposito, emissioni di obbligazioni e forme alternative di raccolta che consentano un **significativo incremento della remunerazione;**

Aumentare significativamente il versamento annuo ammesso sui **conti vincolati a favore dei figli e dei nipoti**

Estendere la possibilità di **aper-**

I NOSTRI CANDIDATI

Consiglio di Amministrazione

Luciani Sergio
Nuccetelli Emanuela
Tiscione Giuseppe
Picozza Claudio Antonio

Lo Nardo Antonio
Caffiero Massimo
Bichisechi Manola
Licenziati Maurizio
Colombo Rosetta
Escalona Mario
Pandolfi Enzo

Collegio Sindacale

Pennisi Franco
Cepparulo Salvatore
Esposito Lorenzo
Chionsini Gaetano
Milici Umberto
Piccolantonio Domenico
Dicone Fabrizio

tura di conti anche agli altri familiari, diversi da coniuge e figli, anche senza cointestazione con il socio.

OPERATIVITÀ IN TITOLI

Attuare ed implementare l'**operatività in titoli dell'area dell'euro**, in particolare tramite home banking (già deliberato e in avanzata fase di realizzazione)

Ampliamento delle operazioni pronti contro termine su più scadenze e accessibilità anche da parte dei familiari non soci.

NUOVI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Introduzione della **carta prepagata**, ricaricabile anche on-line dal conto CSR

Possibilità di effettuare **on-line anche bonifici verso l'estero**

Possibilità di **alimentare on-line i conti riservati ai figli e nipoti minori.**

SERVIZI ASSICURATIVI E ASSISTENZIALI

Introduzione di una **copertura assicurativa integrativa di secondo livello** rispetto a quella di primo livello che - anche attraverso il contributo della Banca - assista dipendenti, familiari e pensionati a essa iscritti

Attuazione di quanto già deliberato in materia di **polizza infortuni correntisti non soci** (già in avanzata fase di realizzazione)

Polizza vita che assista la durata dei mutui (a capitale decrescente o regressivo).

NUOVE NORME DI OPERATIVITÀ DELLA CASSA

Completare la realizzazione di un **call center** per fornire assistenza a tutti i soci, attraverso un numero verde, nell'approntamento di qualsiasi pratica

Istituire uno "sportello" reclami per raccogliere le segnalazioni di problematiche e di disservizi al fine di assicurarne una pronta risoluzione.

PROPOSTE PER I PENSIONATI DIRETTI E INDIRETTI Obiettivi:

- Offrire soluzioni che facilitino sempre più i rapporti dei soci pensionati con la Cassa;
- rinsaldare l'attenzione verso una compagine di soci importante per la solidità della struttura.

Proposte:

1. **Pensionati diretti e indiretti insediati in province sprovi-**

ste di Filiali della Banca d'Italia.

Previsione di attivazione di almeno **due contatti diretti mensili** da parte di personale della Filiale di conto nei confronti dei pensionati per lo svolgimento di pratiche ed incombenze diverse dalla richiesta di erogazione e versamento del contante;

Possibilità di accedere in orari, giorni e modalità da concordare con la Banca per effettuare le operazioni e richiedere i servizi di cui sopra direttamente nelle unità specializzate nella Vigilanza.

2. **Pensionati insediati in province con Filiali** della Banca d'Italia.

Sarà opportuno prevedere dei referenti della Cassa, nominativamente comunicati ai pensionati, ai quali rivolgersi per ottenere le informazioni utili per accedere il più agevolmente possibile a tutte le tipologie di rapporto e a tutte le operazioni previste.

3. Impegno ad attivare **interventi che facilitino l'accesso alle procedure on-line** anche da parte dei pensionati meno esperti.

4. **Aspetti assistenziali e di sostegno al bisogno.**

Oltre a quanto già previsto dal R.O.A. sarebbe opportuno prevedere ulteriori provvidenze in specifiche situazioni di disagio familiare e fragilità fisica, associate a condizioni economiche inadeguate al proprio sostegno, di comprovata gravità e meritevolezza. Facciamo riferimento in particolare alla condizione del pensionato anziano non autosufficiente, privo di un adeguato supporto familiare e titolare di una bassa pensione. In tali situazioni si potrebbero prevedere interventi articolati idonei a favorire la fruizione di servizi essenziali presso la propria abitazione. Nell'ipotesi di totale non autosufficienza - occorrendo la dimora presso una R.S.A., Residenza Sanitaria Assistita Pubblica - il contributo potrebbe commisurarsi alla parte della retta mensile non coperta dalla pensione. La proposta tende alla promozione di un "Progetto Anziani Soli", che dovrebbe perseguire forme di supporto finalizzate al permanere della persona a casa propria, fino al sostegno economico di misure più radicali quali soluzioni residenziali alternative.

Lettera al Segretario Generale -TQP

Dott. Paolo Piccialli
Segretario Generale della Banca d'Italia
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

Oggetto: Trattamento di quiescenza del personale (TQP)

In questi giorni la Banca sta inviando al Personale in quiescenza la risposta alle istanze di ricalcolo della pensione con l'applicazione delle modifiche introdotte all'art. 11 del Regolamento del TQP con decorrenza 1° aprile 2001 e 1° novembre 2004, interventi che hanno determinato la formazione di tre fasce pensionistiche differenziate: fino al 31 marzo 2001; dal 1° aprile 2001 al 31 ottobre 2004 e, infine, dal 1° novembre 2004 in poi.

Tale risposta è stata formulata senza tener conto delle effettive richieste avanzate dagli scriventi, infatti a numerosi pensionati non direttivi è stata rigettata l'istanza, non presentata, concernente il ricalcolo per gli appartenenti alla carriera direttiva. Si è confezionata quindi una unica risposta "stampone", poco rispettosa nei confronti dei colleghi.

La Banca, nel rigettare l'istanza, fa innanzi tutto riferimento agli accordi sindacali che avrebbero precisato, in modo inequivocabile e definitivo, l'esclusione dai benefici dei provvedimenti di modifica il personale già in quiescenza alle date di decorrenza dei provvedimenti stessi. La Banca richiama poi l'art. 59 della L. 449/1997 e la sentenza del TAR del Lazio n. 2021/2006 che escluderebbero l'applicazione di meccanismi di adeguamento delle pensioni collegate all'evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio e vieterebbero anche ogni forma di perequazione diversa da quella automatica collegata alle variazioni del costo della vita.

Questo Sindacato fa presente che negli accordi sopra menzionati è altresì precisata la finalità delle modifiche all'art. 11 del Regolamento TQP e cioè assicurare a tutte le categorie di personale una base pensionabile pari, mediamente, al totale degli emolumenti percepiti al momento della cessazione dal servizio.

L'intervento è stato infatti effettuato sulla struttura della base di calcolo delle pensioni che fino ad allora aveva determinato, per il particolare meccanismo (fascia convenzionale), trattamenti ingiustamente differenziati. L'obiettivo degli accordi sindacali (e quindi delle modifiche all'art.11 del Regolamento per il TQP) è quello di ricondurre ad equità il sistema previgente, ma tale risultato si raggiunge solo se l'applicazione delle modifiche concordate riguarda tutte le pensioni e non singole fasce pensionistiche, come avviene attualmente.

Inoltre, l'esclusione dai benefici del personale in quiescenza sarebbe motivata, sempre in detti accordi, con il riferimento a "disposizioni di leggi vigenti", peraltro mai esplicitate. Al riguardo, la lettera del SIBC e di altra organizzazione sindacale indirizzata nell'aprile 2002 all'allora Governatore dott. Fazio è rimasta senza esito. Il richiamo fatto ora dalla Banca all'art. 59 della L. 449/1997 e alla sentenza del TAR del Lazio n. 2021/2006 appare, ad avviso di questo Sindacato, non pertinente e comunque, per i motivi esposti, non coerente con la finalità delle modifiche regolamentari.

Da molto tempo il Trattamento di quiescenza viene interessato da provvedimenti legislativi che la Banca interpreta sempre in senso sfavorevole ai pensionati anche quando il testo del provvedimento stesso è di estrema chiarezza, come quello relativo alla tassazione della pensione sulla base imponibile ridotta all'87,50% che la Banca, quale sostituto d'imposta, avrebbe dovuto applicare, informandone tempestivamente i pensionati. Lo ha invece fatto soltanto dopo le numerose richieste scritte degli interessati, i quali però hanno perso il diritto, per intervenuta prescrizione, ad ottenere dall'Agenzia delle Entrate il rimborso delle maggiori imposte pagate per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Alla luce di quanto precede, si chiede un incontro a codesta Amministrazione per chiarire in via prioritaria la configurazione giuridica del TQP e, in un quadro di riferimento ben definito, trovare comunque una ragionevole soluzione per unificare, secondo il principio dell'equità, le basi di calcolo delle pensioni e recuperare il potere reale delle pensioni stesse.

In attesa di riscontro, si ringrazia e si inviano distinti saluti.

Roma, 16 giugno 2010

p. Coordinamento Pensionati
Mario Calcagno

TRATTAMENTO QUIESCENZA

La risposta della Banca

Con nota del 16.6.2010 codesto Sindacato ha stigmatizzato il comportamento della Banca in merito alle modalità con le quali la stessa ha risposto alle richieste avanzate da numerosi pensionati per il ricalcolo della pensione integrativa "a seguito delle modifiche introdotte dalla Banca all'art. 11 del Regolamento per il TQP con decorrenze dal 1° aprile 2001 e dal 1° novembre 2004".

A giudizio di codesto Sindacato la risposta è stata formulata "senza tenere conto delle effettive richieste avanzate dagli scriventi, infatti a numerosi pensionati non direttivi è stata rigettata l'istanza, non presentata, concernente il ricalcolo per gli appartenenti alla carriera direttiva".

Inoltre codesto Sindacato lamenta che sia stata "confezionata ...una risposta 'stampone' poco rispettosa nei confronti dei colleghi".

Le osservazioni formulate non sono corrette né sul piano del metodo né su quello dei contenuti: quanta al primo, considerato che sono qui pervenute su un fac-simile prestampato numerosissime richieste, la scelta di avvalersi di

una procedura automatica ha consentito di rispondere in breve tempo, fermo restando che ogni risposta è stata fornita in base alla situazione specifica di ciascun richiedente.

Quanto ai contenuti si osserva che le richieste presentate dai pensionati hanno specificamente richiamato entrambe le modifiche anche se la seconda si riferisce esclusivamente al personale appartenente alla carriera direttiva.

Le modifiche in argomento recepiscono gli accordi sindacali sottoscritti anche da codesto Sindacato.

In particolare:

- gli accordi sottoscritti il 27.3.2001 prevedono testualmente che "in favore dei dipendenti collocati a riposo a partire dalla data di decorrenza" (1° aprile 2001) "l'art. 11 è modificato nei termini seguenti";
- gli accordi sottoscritti il 6.10.2004 prevedono testualmente che "nei confronti del personale direttivo in servizio alla data del 31.10.2004" il premio di presenza venga calcolato nella misura prevista dal Regolamento del Personale per una presenza in servizio pari a 256 giorni la-

vorativi. "Pertanto, nei confronti di coloro che sono stati collocati a riposo fino alla data del 31 ottobre 2004 restano confermate le previsioni disposizioni".

Il testo degli accordi sindacali non lascia adito a dubbi in merito ai destinatari delle modifiche regolamentari, espressione di una volontà negoziale formata anche da codesta sigla sindacale in quanto, come detto, firmataria di entrambi gli accordi in argomento. Tali accordi non contengono, né avrebbero potuto contenere, la precisazione in merito all'asserita finalità delle modifiche introdotte al Regolamento per il trattamento di quiescenza.

Le richieste avanzate sono contrarie alle disposizioni normative che disciplinano l'adeguamento dei trattamenti erogati dalla Banca. L'art. 59 co. 4 della L. 449/1997 vieta espressamente ogni forma di perequazione diversa da quella automatica collegata alle variazioni del costo della vita: la modifica della base pensionabile si configurerebbe come una surrettizia introduzione di una modalità di adeguamento diversa da quella stabilita dalla legge.

Per quanta concerne poi le ulteriori osservazioni in merito al regime di tassazione delle prestazioni integrative nel respingere l'affermazione di una presunta volontà della Banca di interpretare "sempre i provvedimenti legislativi in senso sfavorevole ai pensionati anche quando il testo ... è di estrema chiarezza" - si rammenta che l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto a lungo una posizione contraria all'applicazione ai fondi integrativi preesistenti dell'agevolazione introdotta nell'art. 48, co. 7 bis TUIR dall'art. 13, co. 8 del D.Lgs. n. 123/1993. La Banca ha potuto applicare il nuovo regime solo in esito alla risposta fornita dall'Agenzia stessa a seguito della presentazione di un'apposita istanza di interpello.

Atteso quanto sopra esposto, si comunica che non si rinvergono margini per un incontro sull'argomento in oggetto.

Si inviano distinti saluti.

Roma, 2 luglio 2010

Il Segretario Generale
Paolo Piccialli

Chiarezza ed equità

DA PAG. 1

● BASE PENSIONABILE

Nel 2001 la Banca, al fine di assicurare a tutte le categorie di personale una base pensionabile pari mediamente al totale degli emolumenti percepiti al momento della cessazione dal servizio, ha ristrutturato, senza peraltro modificare né le voci pensionabili né i relativi importi, la base di calcolo delle pensioni che, fino ad allora, aveva determinato, per il suo particolare meccanismo (fascia convenzionale) trattamenti ingiustamente differenziati. Cioè, l'obiettivo della ristrutturazione era quello di ricondurre ad equità il sistema previdente. Però, in modo incomprensibile, la Banca ha escluso dai benefici di detta ristrutturazione il personale collocato in quiescenza fino al 31 marzo 2001.

A coloro che hanno di recente chiesto il ricalcolo della pensione, la Banca ha infatti risposto negativamente, appellandosi al 4° comma dell'art. 59 della L. 449/1997, norma che riguarda l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche (perequazione automatica).

Quale configurazione giuridica ha il TQP? E' un **fondo**? E' **retribuzione differita**?

La risposta della Banca, pure qui pubblicata, si conclude con il rifiuto, per mancanza di "margini", ad incontrare il Sindacato.

Noi riteniamo invece che i "margini" ci siano. Iniziamo con la **tassazione della pensione integrativa su base imponibile ridotta all'87,50%**.

Al riguardo invitiamo i lettori a consultare sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) la Risoluzione n. 302 del 15 luglio 2008 nella quale è descritto il comportamento della Banca nella vicenda di cui trattasi.

• La Banca sostiene inizialmente che la forma pensionistica del Trattamento di quiescenza del personale non è costituita secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 124/93 e di conseguenza continua ad applicare la tassazione sull'intera pensione integrativa, anziché

sull'imponibile ridotto all'87,50%;

- l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 25 del 26 giugno 2006 riconosce invece che le norme contenute nel decreto n. 124/93 fanno riferimento a tutte le forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15.11.92, nessuna esclusa;
- tra gli ultimi mesi del 2007 e i primi del 2008, i pensionati - su invito del Sindacato - scrivono alla Banca e chiedono, con riferimento alla suddetta Circolare, che il prelievo fiscale sulla propria pensione sia applicato sull'imponibile ridotto all'87,50%;
- la Banca, pressata dalle numerose richieste pervenute, decide di inviare all'Agenzia delle Entrate una istanza di interpello nella quale sostiene che la forma pensionistica del Trattamento di quiescenza del personale rientra nella previsione normativa del decreto n. 124/93 e comunica quindi che applicherà la tassazione più favorevole.

Osserviamo che le istanze di interpello, previste dall'art. 11 della L. 212/2000, sono rivolte all'Agenzia delle Entrate qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie. Ci chiediamo: che cosa non è chiaro nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate?

Se la Banca si fosse attivata tempestivamente, i pensionati non avrebbero perso il diritto, per intervenuta prescrizione (48 mesi), ad ottenere dall'Agenzia delle Entrate il rimborso delle maggiori imposte trattenute dalla Banca negli anni 2001, 2002 e 2003. Perché la Banca, quale sostituto d'imposta, non ha nella circostanza invocato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate la prescrizione decennale?

Passiamo ora a trattare della **base pensionabile**.

Nel 2001 la Banca decide di sanare l'evidente situazione di iniquità che si era creata nella struttura della base di calcolo della pensione a seguito della riforma stipendiale del 1996. Nella lettera del 28 marzo 2001 a firma del Direttore Generale, da conse-

gnare a tutto il personale in servizio assunto prima del 28 aprile 1993, la Banca illustra in modo chiaro la finalità del provvedimento che si accinge ad emanare a conclusione del negoziato con le Organizzazioni Sindacali e cioè *"attenuare le differenze esistenti nel livello di copertura delle voci non pensionabili garantito dall'indennità convenzionale per le varie categorie di personale"*.

Fino al 31 marzo 2001 la base pensionabile di cui all'art. 11 del Regolamento TQP era così composta:

1. stipendio, premio di presenza, indennità di residenza, assegno per l'esercizio di mansioni di grado superiore;
2. "indennità convenzionale" rappresentativa di altre percezioni non pensionabili (compenso per lavoro straordinario, **rimborso spese di rappresentanza**, gratifica, **premio individuale di produttività**, indennità varie, speciali compensi, ecc.): **28,75%**, **25,75%** e **19,75%** del totale delle voci di cui al punto 1, rispettivamente per il personale di grado superiore, per i funzionari e per il restante personale;
3. **indennità di contingenza o scala mobile**.

La base pensionabile è data dalla sommatoria degli importi di cui a punti 1, 2 e 3.

A seguito delle modifiche introdotte a partire dal 1° aprile 2001:

- il **rimborso spese di rappresentanza** e il **premio individuale di produttività** sono stati spostati dal punto 2 al punto 1;
- l'**indennità di contingenza o scala mobile** è stata allocata tra le voci del punto 1 e quindi l'art. 12 del Regolamento è stato abrogato;
- le aliquote dell' "indennità convenzionale" (punto 2) sono state stabilite nelle seguenti misure: **25,00%**, **20,50%** e **16,25%** rispettivamente per il personale di grado superiore, per i funzionari e per il restante personale;

L'importo complessivo della base pensionabile dopo le modifiche di cui sopra risulta superiore - in modo differenziato per le varie categorie di personale - a quello determinato sino al 31 marzo 2001. Viene così ristabilita l'equità nel livello di copertura

della base pensionabile. Fatto 100 il totale degli emolumenti percepiti al momento della cessazione dal servizio, la base pensionabile passa:

- da 94,4 a 99,4 per il personale di grado superiore;
- da 96,4 a 99,5 per i funzionari;
- da 97,3 a 99,7 per il restante personale

Perché al personale collocato in quiescenza prima del 1° aprile 2001 viene negato il ricalcolo della pensione? La Banca risponde che *"la modifica della base pensionabile si configurerebbe come una surrettizia introduzione di una modalità di adeguamento diversa da quella stabilita dalla legge"*.

C'è una evidente contraddizione e comunque incoerenza nel comportamento della Banca la quale, da un lato, riconosce l'esistenza di una situazione di palese ingiustizia e vi pone rimedio e, dall'altro, invoca il 4° comma dell'art. 59 della L. 449/1997 - che riguarda la perequazione automatica delle pensioni e non il sistema di calcolo di quest'ultime - ed esclude dai benefici della ristrutturazione della base pensionabile proprio coloro che ne dovrebbero essere i primi destinatari e cioè il personale collocato in quiescenza fino al 31 marzo 2001, il quale continuerà invece a percepire una pensione calcolata con un sistema riconosciuto ingiusto dalla Banca stessa.

(a cura di

Mario Calcagno e Umberto Milici)

NUOVA SOLIDARIETÀ Periodico del Sindacato Indipendente Banca Centrale

Iscr. Tribunale di Roma n. 575 del 2/11/1992

Direttore Responsabile:
Pierpaolo Caizzo

Redazione:
Cinzia Bellisari, Claudia Cantoni, Massimiliano Guarna, Davide Lanza

Via Panisperna 32 - 00184 Roma
Tel. 06.47923071 - Fax 06.48902056
www.sibc.it - segreteria@sibc.it

Stampato da
Tipolitografia5M - Roma
062411671

Aprile 2011